

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 MAR. 1999

ADDI' 2 MAR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

SADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	POZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione  
..... OMISSIS

COSENTINO / GUASCO / MARRONI / META

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 835

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all'attraversamento di fascia frangivento per l'apertura di passo pedonale e carrabile onde accedere alla Via Macchia Pantano, in Comune di Cisterna di Latina, con correlativa costituzione di servitu' di passaggio, in favore del fondo di Ferula Angelo e Sperindio Caterina e a carico della fascia frangivento di proprieta' della Regione Lazio.



OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all'attraversamento di fascia frangivento per l'apertura di passo pedonale e carrabile onde accedere alla Via Macchia Pantano, in Comune di CISTERNA DI LATINA, con correlativa costituzione di servitù di passaggio, in favore del fondo di FERULA ANGELO e SPERINDIO CATERINA e a carico della fascia frangivento di proprietà della REGIONE LAZIO.

### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive - Demanio - Patrimonio - Economato;

VISTA la Legge del 15.5.1997 n. 127;

PREMESSO che a seguito dello scioglimento dell'ONC, avvenuto giuste le disposizioni della Legge 141/79, questo Ente Regione è subentrato, fra l'altro, nella proprietà del bene immobile identificato nella allegata planimetria;

VISTA l'istanza del 17.04.87 (prot. n. 1000 del 3 maggio 1984) presentata all'ARSIAL con la quale il Sig. FERULA ANGELO chiedeva di essere autorizzato al passaggio lungo la fascia frangivento di proprietà dell'O.N.C. (ora Regione Lazio), parallela alla Via Macchia Pantano al fine di accedere al lotto retrostante di sua proprietà;

CONSIDERATO che tale richiesta è meritevole di accoglimento dato che la proprietà dei Sig.ri FERULA ANGELO e SPERINDIO CATERINA risulta interclusa alla pubblica viabilità dalla proprietà regionale (fascia frangivento) catastalmente individuata al foglio 147, mappale 55 del Comune di Cisterna di Latina;

VISTA la delibera consiliare n. 523 del 25.11.92 avente a oggetto "Approvazione del regolamento per la concessione di apertura di passi carrabili sulle fasce frangivento con relative costituzioni di servitù di passaggio";


ESAMINATO il parere favorevole espresso dall'ARSIAL con nota n. 14666 del 28.10.97 che si allega alla presente per copia conforme all'originale;

VISTA la nota n. 2018/98 contenente il nulla osta nei riguardi del vincolo idrogeologico nonché le modalità con cui debbono effettuarsi i movimenti di terra nelle località e sulle superfici ivi indicate;

VISTA l'autorizzazione in sanatoria dell'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali n. 11039 del 30.09.98;

VISTO, inoltre, l'art. 3 della legge regionale 27.04.93, n. 21 con il quale è data attuazione alla norma di rinvio contenuta al punto 5, comma 1 dell'art. 22 dello Statuto della Regione Lazio;

CONSIDERATO che i Sig.ri FERULA ANGELO e SPERINDIO CATERINA hanno pagato a questo Ente Regione la somma di Lit. 1.080.000 (unmilioneottantamila) a titolo di indennità di occupazione relativa agli anni 1992-1997 della predetta fascia;



VISTO infine l'art. 1052, 1° comma del vigente codice civile;

all'unanimità

### DELIBERA

1. di accogliere l'istanza di FERULA ANGELO nato a Seren del Grappa (BL) il 23.03.1928 (C.F. FRL NGL 28C23 I626K) e SPERINDIO CATERINA, nata a Rotzo (VI) il 25.11.1931 (C.F. SPR CRN 31S65 H594F) entrambi residenti in Latina, Via Podgora n. 79, coniugi, e, di conseguenza consentire l'esercizio di servitù di passaggio anche carrabile, sulla porzione di fascia frangivento, sita in Comune di Cisterna di Latina, ubicata lungo Via Macchia Pantano e di proprietà della Regione Lazio. Ciò nei limiti dei pareri espressi dagli uffici succitati e fatti salvi i diritti di terzi e/o poteri attribuiti ad altri organi e/o autorità. La servitù di passaggio pedonale e carrabile inerisce la zona di cui al grafico allegato (sub lett. B) ed è costituita con il seguente contratto che accede a questo atto provvedimento;
2. di demandare – ai sensi della delibera consiliare n. 523 del 25.11.92 – all'Assessore pro-tempore all'Assessorato Sviluppo Economico ed Attività Produttive – Demanio – Patrimonio – Economato, la sottoscrizione del seguente contratto con cui verrà in essere la servitù di specie.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge del 15.05.1997 n. 127.


### CONTRATTO DI SERVITU'

L'anno millenovecentonovantanove il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nei locali sede dell'Assessorato allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive – Demanio – Patrimonio – Economato (S.E.A.P.), con la seguente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

- a) la Regione Lazio (C.F. 80143490581) in persona dell'Assessore pro-tempore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive;
- b) i Sig.ri FERULA ANGELO nato a Seren del Grappa (BL) il 23.03.1928 (C.F. FRL NGL 28C23 I626K) e SPERINDIO CATERINA, nata a Rotzo (VI) il 25.11.1931 (C.F. SPR CRN 31S65 H594F), entrambi residenti in Comune di Latina, Via Podgora n. 79, coniugi, si conviene e si stipula quanto segue:

L'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive, in rappresentanza dell'Ente Regione, concede l'esercizio di servitù di passaggio, anche carrabile, sul tratto di fascia frangivento di proprietà della Regione Lazio, sito in Comune di Cisterna di Latina, loc.tà Macchia Pantano, fiancheggiante la Via omonima, contraddistinta in catasto censuario al foglio 147, con il mappale 55, per una superficie di mq. 30 (ml. 6,00 x 5,00) in favore del fondo retrostante di proprietà dei signori FERULA ANGELO e SPIRINDIO CATERINA catastalmente individuata al foglio 147, mappale 91 del Comune di Cisterna di Latina avente una superficie di mq. 36\*160.

La servitù è assentita alle seguenti condizioni e patti:



## ART. 1

La Regione Lazio, come in epigrafe rappresentata, in seguito denominata anche "concedente" concede ai Sig.ri FERULA ANGELO e SPERINDIO CATERINA, in prosieguo detti pure "parte concessionaria" che accettano, l'autorizzazione, in sanatoria, all'attraversamento ed all'occupazione del terreno di cui sopra, e pertanto costituisce a favore del fondo di proprietà di questi ed a carico del fondo della Regione Lazio, servitù di passaggio pedonale e carrabile come nei successivi articoli.

## ART. 2

Detta servitù, per una superficie complessiva di metri quadrati trenta (mq. 30) e avente le dimensioni di ml 6,00 x ml 5,00 così come risulta evidenziata nei grafici allegati (sub lett. B) grava sul terreno distinto al N.C.T. del Comune di Cisterna di Latina al foglio 147, mappale 55.

## ART. 3

La presente servitù è costituita ed accettata per il corrispettivo annuo di Lit. 180.000 (centoottantamila) così come stabilito dall'Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità nella nota n. 4113 del 29.09.97 allegata al presente atto; l'importo de quo dovrà essere versato dalla parte concessionaria sul c/c postale n. 24307001, intestato all'Ente Regione Lazio - proventi dei beni demaniali e patrimoniali - motivandone la causale, all'inizio di ogni anno, anticipatamente.

## ART. 4

Detta servitù è disciplinata dal contratto di servitù di cui alla predetta delibera, e pertanto, sulla zona assoggettata a servitù, i Sig.ri FERULA ANGELO e SPERINDIO CATERINA, o chi per loro, avranno il diritto di libero accesso e di transito, con i materiali ed i mezzi per procedere ai lavori di costruzione del realizzando passo pedonale e carrabile.

## ART. 5

L'esercizio di servitù di che trattasi è a servizio dell'appezzamento di terreno di proprietà della parte concessionaria, confinante con la fascia frangivento, catastalmente identificata come sopra, avente una superficie di mq. 36.160, privo di accesso alla Via Macchia Pantano, ed intercluso alla Via Pubblica e distinto in catasto al foglio 147, mappale 91, di proprietà dei Sig.ri FERULA ANGELO e SPERINDIO CATERINA menzionato in atto di compravendita per notaio GIUSEPPE CELESTE del 29.12.96, Rep. 32698, Racc. 7624;

## ART. 6

I lavori di scavo finalizzati alla realizzazione dell'opera in oggetto, devono essere eseguiti nei luoghi indicati nelle planimetrie prodotte a corredo della richiesta accolta, e limitati allo stretto necessario; il terreno di risulta deve essere sistemato e conguagliato in loco senza alternare l'assetto orografico preesistente.

**ART. 7**

Devono essere, nelle more della realizzazione dell'opera, messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici di bioingegneria al fine di prevenire erosioni lineari e salvaguardare la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque; devono altresì essere ottemperati tutti gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche dettate dai "Piani Particolareggiati", nonché quelle che tutelano l'ambiente naturale.

**ART. 8**

Se dovessero venire meno i motivi per cui la costituzione di servitù è stata richiesta, questa potrà essere revocata dall'Ente concedente. La revoca potrà avvenire anche a richiesta espressa del concessionario.

**ART. 9**

Ogni inadempienza della parte concessionaria, o danneggiamento perpetrato da questa in danno del fondo servente (fascia frangivento), ovvero un esercizio del diritto di specie eccedente l'uso civiliter, oltre al risarcimento dei danni, comporterà l'automatica revoca della concessione di servitù.

**ART. 10**

Le clausole contenute negli articoli 6, 7, 8 così come quelle di cui ai pareri e/o autorizzazioni ARSIAL, C.F.S., Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle risorse ambientali rilevano come risolutive espresse con i conseguenti effetti di legge.

**ART. 11**

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto vengono ripartite tra le parti ai sensi della vigente normativa.

**ART. 12**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme del codice civile (art. 1051 e seguenti).

**ART. 13**

L'autorizzazione amministrativa rilasciata dalla parte concedente costituisce il presupposto necessario per la nascita della servitù pedonale e carrabile e non il suo fatto costitutivo, atteso che questa verrà ad esistere solo in seguito a contratto.

**ART. 14**

Prima di dare inizio ai lavori i Sig.ri FERULA ANGELO e SPERINDIO CATERINA, o chi per loro, avviseranno contestualmente sia l'ARSIAL che il C.F.S., i quali vigileranno sul rispetto dei limiti contenuti nella normativa vigente in materia.

ART. 15

PER LA REGIONE LAZIO

PER LA PARTE CONCESSIONARIA

PAL725/gt

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA